

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1045 del 05/03/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE MOMA S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N. 17/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 35/00330200361/35). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1056 del 04/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque MARZO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE MOMA S.p.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N. 17/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 35/00330200361/35). **PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la L.R. n. 4 del 20/04/2018 della Regione Emilia Romagna “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
- la D.G.R. n. 855 del 11/06/2018 “Approvazione della Direttiva per la presentazione di istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 4/2018”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 881 del 22/02/2019** con la quale è stata rilasciata Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione Ceramiche MoMa S.p.A.,

avente sede legale in Via Panaria Bassa n. 17/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Moma S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 24/06/2019 (assunta agli atti con prot. n.99499 del 25/06/2019) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali, in particolare, è richiesto:

- 1) lo smantellamento temporaneo del terzo fuoco e relativi punti di emissioni associati;
- 2) lo spostamento del laboratorio ed il convogliamento delle emissioni dello stesso al punto di emissione E1, senza variazione delle caratteristiche autorizzate;
- 3) nuova destinazione del punto di emissione E32, non più a servizio del reparto terzo fuoco, ma a supporto della smalteria. Varieranno i parametri autorizzati e l'impianto di abbattimento associato (filtro a maniche). Tale emissione modificata andrà a supporto del punto di emissione esistente E1 solo in caso di malfunzionamento di quest'ultimo;
- 4) lo sdoppiamento del punto di emissione E22 con creazione di nuovo punto di emissione E54. A seguito di tale modifica i due forni di bicottura esistenti saranno serviti ognuno da proprio impianto di aspirazione ed abbattimento inquinanti. Tale modifica è richiesta per motivi tecnici;
- 5) installazione di nuovo impianto di recupero di calore per scambio termico con aggiunta dei punti di emissione E19/B ed E20/B ai quali non saranno associati inquinanti;
- 6) installazione di nuovi sistemi di termoretrazione del polipropilene senza punti di emissione associati ed eliminazione dei punti di emissione E23 ed E52 associati ai forni di termoretrazione autorizzati;
- 7) realizzazione di nuovo scarico S10 "domestico + acque meteoriche pluviali e piazzale" lato sud-est e ripristino dello scarico S5, in cui confluiranno le acque meteoriche del piazzale lato sud - est;
- 8) richiesta di proroga per la realizzazione della vasca di laminazione.

A seguito della modifica richiesta il gestore ha dichiarato che sono attesi i seguenti aumenti di flusso di massa:

Inquinanti	% aumento rispetto alla Det. 881 del 22/02/2019
Materiale Particellare	7,98
Silice libera cristallina	9,7
Piombo	41,36
Fluoro	18,83
S.O.V. (come C-org. totale)	44,28
Aldeidi	31,03
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	18,82
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	16,56

considerato che alla luce delle informazioni suddette e degli aumenti in percentuale dei flussi di massa autorizzati per ogni singolo inquinante il SAC ARPAE di Modena ha sospeso il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA presentato in data 24/06/2019, in attesa di esito del procedimento di **Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018 che recepisce l'art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006**;

preso atto che il gestore in data 16/09/2019, in base a quanto previsto nella D.G.R. n. 855 del 11/06/2018 citata in premessa ed ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018, ha presentato al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna domanda di valutazione preliminare per il progetto suddetto. In particolare, nella domanda presentata sono stati rimodulati alcuni limiti associati alle emissioni in atmosfera al fine di ridurre l'aumento del flusso di massa inizialmente proposto; pertanto, le nuove percentuali di aumento richieste sono state le seguenti:

Inquinanti	% aumento rispetto alla Det. 881 del 22/02/2019
Materiale Particellare	4,77
Silice libera cristallina	5,78
Piombo	8,46
Fluoro	5,54
S.O.V. (come C-org. totale)	9,85
Aldeidi	9,83
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	5,54
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	5,54

considerato che il medesimo servizio regionale con comunicazione del 22/11/2019 recante PG/2019/862548 (assunta agli atti dal SAC ARPAE con prot. n. 180254 del 22/11/2019) avente per oggetto *“Valutazione Ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018 che recepisce l'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006) relativa al progetto di modifica non sostanziale dell'AIA per impianto esistente di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura della ditta Ceramiche Moma Spa e localizzato in via Panaria Bassa 17/A nel comune di Finale Emilia (MO)”*

ha risposto che:

*“In riferimento alla vostra nota di pari oggetto, esaminata la documentazione presentata, si ritiene che le modifiche del progetto riguardanti lo smantellamento temporaneo del terzo fuoco, la modifica di alcuni punti di emissione, la realizzazione di un nuovo scarico e l'installazione di nuovi impianti nel layout aziendale rientrino nella tipologia di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06 e che le stesse **non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening)**. Si precisa che qualora venga riattivato il terzo fuoco e i relativi punti di emissione associati dovrà essere presentata istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)”*;

considerato che alla luce del parere regionale suddetto, il gestore in data:

- 23/12/2019 ha presentato integrazioni volontarie alla domanda di modifica non sostanziale di AIA del 24/06/2019 (assunte agli atti con prot. n. 197984 del 24/12/2020) con le quali è stata aggiornata la domanda iniziale di modifica non sostanziale AIA con la documentazione presentata nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale preliminare suddetto:

- 26/02/2020 ha presentato ulteriori integrazioni a completamento della precedente documentazione (assunte agli atti con prot.n. 31478 del 27/02/2020)

Nelle documentazioni suddette il gestore, in particolare, specifica che:

1. non ci saranno variazioni della capacità massima produttiva autorizzata;
2. dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:
 - è richiesta l’eliminazione definitiva dei punti di emissione associati al reparto terzo fuoco **E25, E26 ed E27** in quanto gli impianti associati sono stati smantellati;
 - il punto di emissione **E1** sarà rinominato “Macinazione smalti e smalteria + Prove laboratorio” in quanto allo stesso sarà collegato anche il nuovo laboratorio. In particolare, verranno utilizzate 3 piccole cabine di verniciatura a spruzzo uguali tra loro e collegate ad un sistema di aspirazione centralizzato. Per l’effettuazione delle prove di verniciatura sui prototipi verranno utilizzati gli stessi smalti della produzione, ma in quantità estremamente ridotte. Questa fase, infatti, verrà effettuata solo sporadicamente, in occasione di prove per applicazioni particolari e per una durata di massimo 10 minuti ogni volta, per soli pochi giorni al mese. La quantità di smalti dedicata a tale fase, quindi, è considerata trascurabile rispetto il quantitativo totale utilizzato nello stabilimento. Non sono previste modifiche ai parametri autorizzati;
 - vengono aggiunti i punti di emissione **E19B** “scambiatore di calore forno bicottura F2V (alternativo ad E19A)” che avrà portata 36.000 Nmc/h, durata 24 h/gg, altezza 10 m e nessun inquinante associato ed **E20B** “scambiatore di calore forno bicottura F1V (alternativo ad E20A)” che avrà le seguenti caratteristiche: portata 30.000 Nmc/h, durata 24 h/gg, altezza 10 m e nessun inquinante associato. Durante il periodo primavera/estate, le emissioni del raffreddamento diretto rimangono convogliate direttamente in atmosfera tramite i camini E20/A (per F1V) ed E19/A (per F2V), ma nel periodo autunno/inverno tali emissioni verranno chiuse e l’aria verrà convogliata in un sistema di convogliamento alternativo (nuovo) con tubazioni che passano attraverso uno scambiatore nel quale viene immessa aria dall’esterno;
 - il punto di emissione **E22** resterà a servizio di un solo forno (F1V) e per lo stesso, al fine di non aumentare in modo significativo il flusso di massa dei singoli inquinanti, è richiesta una riduzione della portata da 31.000 a 20.000 Nmc/h e sono richieste le seguenti riduzioni dei limiti autorizzati: da 0,3 a 0,29 mg/Nmc per “piombo”, da 50 a 48 mg/Nmc per “SOV” e da 10 a 9,55 mg/Nmc per “Aldeidi”. Viene allegata scheda filtro aggiornata;
 - è richiesta l’eliminazione dei punti di emissione **E23 ed E52** in quanto verranno installati nuovi sistemi di termoretrazione del polipropilene che non necessitano di punti di emissione associati;
 - il punto di emissione **E32** andrà a supporto della smalteria, sarà rinominata “Depolveratore di emergenza smalteria” e funzionerà solo in emergenza in caso di malfunzionamento o manutenzione di E1. Per lo stesso sono richieste le seguenti caratteristiche: portata 7000 Nmc/h, durata 24 h/gg, altezza 10 m e limite di 10 mg/Nmc per l’inquinante “materiale

particellare”. A tale punto di emissione sarà associato un filtro a tessuto, del quale ne viene allegata la scheda;

- viene aggiunto il punto di emissione E54 che andrà a servizio del forno F2V e sarà nominato “Forno Bicottura F2V”; per lo stesso sono richieste le seguenti caratteristiche: portata 20.000 Nmc/h, durata 24 h/gg ed altezza 15 m e limiti di: 5 mg/Nmc per “materiale particellare”; 3,5 mg/Nmc per “Fluoro”; 0,29 mg/Nmc per “Piombo”, 48 mg/Nmc per “SOV”; 9,55 mg/Nmc per “Aldeidi”; 150 mg/Nmc per “NOx” e 345 mg/Nmc per “SOx”. A tale punto di emissione sarà associato un filtro a tessuto con calce idrata, del quale ne viene allegata la scheda;
- 3. al fine di non aumentare in modo significativo il flusso di massa autorizzato per singolo inquinante, coerentemente con quanto presentato alla Regione Emilia Romagna nell’ambito del procedimento di valutazione preliminare sopra citato, per i punti di emissione **E35** ed **E51** associati ai forni F3V ed F4V sono proposte le seguenti riduzioni dei limiti autorizzati: da 0,3 a 0,29 mg/Nmc per “piombo”, da 50 a 48 mg/Nmc per “SOV” e da 10 a 9,55 mg/Nmc per “Aldeidi”;
- 4. dal punto di vista degli scarichi idrici:
 - sarà ripristinato lo scarico S5 lato sud-est in cui recapiteranno le acque meteoriche ricadenti sul piazzale per il successivo scarico nel fosso interponderale;
 - sarà realizzato un nuovo scarico S13 a sud, in cui recapiteranno le acque meteoriche ricadenti sul parcheggio e piazzale per il successivo scarico nel fosso interponderale;
 - nello scarico S10 lato sud-est, con recapito finale in acque superficiali (fosso interponderale), confluiranno i pluviali del nuovo magazzino assieme ai reflui domestici dei servizi che saranno presenti all’interno dello stesso. Per il trattamento di tali reflui è prevista l’installazione di un impianto ad ossidazione totale dimensionato per 15 abitanti equivalenti; inoltre, a monte dell’impianto, è prevista anche una fossa imhoff.

Viene allegata documentazione tecnica con descrizione completa dell’impianto ad ossidazione totale scelto e planimetria aggiornata della rete idrica;

- 5. non sono previste variazioni rispetto all’impatto acustico prodotto in quanto il filtro associato ad E54 sarà posizionato a fianco di E22 esistente, per il quale sarà ridotta anche la portata;
- 6. non sono previste variazioni rispetto ai consumi idrici, di materie prime, di sostanze pericolose, di produzione rifiuti e i consumi energetici subiranno aumento poco significativi;
- 7. è riconfermata la richiesta di proroga al 31/12/2020 per la realizzazione della vasca di laminazione in quanto per la sua installazione ed, in particolare, per l’installazione delle tubazioni che andranno ad alimentare la vasca nei periodi di piogge intense, è prevista la necessità di effettuare delle escavazioni sotto il gasdotto. Tale attività potrebbe interferire con la regolare fornitura del gas sia a Ceramiche Moma Spa, sia alle Aziende limitrofe che risultano alimentate dalla stessa rete; pertanto, è necessario ottenere preventivamente i pareri e le concessioni da parte dei soggetti/Enti coinvolti e stabilire un piano di azione con il gestore della rete di distribuzione. L’opera, inoltre, dovrà essere effettuata in un periodo di fermo produzione dello stabilimento che, nell’arco dell’anno, è previsto in occasione delle ferie estive e natalizie.

Nelle documentazioni suddette, inoltre, il gestore:

- per i filtri collegati ai punti di emissione E22 ed E54 associati ai forni di cottura richiede una deroga rispetto alla velocità prevista dai CRIER, allegando a supporto di quanto richiesto una relazione tecnica del costruttore in cui vengono riportate specifiche valutazioni tecniche in merito alle superfici filtranti ed alla velocità di filtrazione dei filtri, legate alla portata di aspirazione richiesta. Inoltre, sono allegati i rapporti di prova relativi agli autocontrolli effettuati nel 2018 sul filtro E22 e relative valutazioni associate;
- per il punto di emissione E53 richiede l'aggiunta nel quadro delle emissioni autorizzato del sistema di depurazione "filtro a tessuto", non riportato per errore nell'atto di AIA;

verificato che in data 05/06/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico pervenuto dal Servizio territoriale ARPAE di Modena – Area Sud in data 03/03/2020 (assunto agli atti con prot. n. 34494);

preso atto:

- dello smantellamento degli impianti associati al terzo fuoco e dell'eliminazione dei relativi punti di emissione in atmosfera (**E25, E26 ed E27**). Nel caso in cui il gestore, in tempi successivi, decida di apportare nuove modifiche all'installazione, procederà secondo quanto previsto da normativa e sottolineato nella comunicazione della Regione suddetta del 22/11/2019 recante PG/2019/862548. In autorizzazione sarà eliminato qualsiasi riferimento relativo al reparto terzo fuoco;
- dell'eliminazione dei punti di emissione **E23 ed E52** in quanto verranno installati nuovi sistemi di termoretrazione del polipropilene che non necessitano di punti di emissione associati;
- della realizzazione dello scarico **S13** e del ripristino dello scarico **S5** di acque meteoriche ricadenti su piazzale non soggette a dilavamento (recapitanti in acque superficiali). Si rammenta che tali scarichi sono sempre consentiti in acque superficiali;

valutato che:

- per i nuovi punti di emissione **E19B ed E20B** è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime un'analisi per la portata;
- per il punto di emissione **E1**, al quale saranno associati nuovi impianti, si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in triplo per portata ed inquinanti. Il punto di emissione E1 sarà rinominato "Macinazione smalti e smalteria + Prove laboratorio";
- la scheda filtro associata al nuovo punto di emissione **E32** risulta conforme ai criteri CRIAER. Nel quadro autorizzato si ritiene più corretto inserire al posto delle 24 h/g di funzionamento richieste, la dicitura "emergenza" in quanto, come dichiarato dal gestore, tale punto di emissione entrerà in funzione solamente in caso di malfunzionamento dell'impianto di abbattimento E1 o fermata per manutenzione, o pulizia programmata dello stesso. Si ritiene necessario che a servizio di tale punto di emissione sia installato un sistema di monitoraggio del tempo di funzionamento (contatore o similare). Al piano di monitoraggio per E32 sarà aggiunta una voce relativa al funzionamento dell'impianto ed un autocontrollo semestrale per portata e polveri. Si

ritiene sufficiente che per E32 il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui (ad E1 spento) una sola analisi alla data di messa a regime per portata ed inquinanti, essendo tale emissione funzionante solo in caso di emergenza;

- le schede filtro associate ai punti di emissione **E22** ed **E54** sono autorizzate in deroga rispetto ai criteri CRIAER in quanto i sistemi di filtrazione proposti presentano un basso valore di velocità. Si prende atto di quanto riportato nella dichiarazione del costruttore allegata alla domanda presentata ed, al fine di dimostrare una resa di abbattimento di tutti gli inquinanti > 90%, si ritiene necessario che il gestore per i punti di emissione E22 ed E54, oltre a comunicarne la data di messa in esercizio, effettui alla data di messa a regime analisi in triplo sia a monte, che a valle per portata ed inquinanti ed analisi di concentrazione odore. Nel caso non venisse raggiunta la resa di abbattimento richiesta, i sistemi filtranti installati dovranno essere modificati e/o sostituiti con altri conformi. Al piano di monitoraggio per E54 sono aggiunti i controlli previsti per i forni bicottura già esistenti, comprensivi dell'analisi di concentrazione odore, per il quale viene fissato il valore guida di 3000 UO/m³, in analogia con i forni esistenti;
- per i punti di emissione **E35** ed **E51** ai quali sono ridotti i limiti di concentrazione per alcuni inquinanti si ritiene necessario che il gestore invii le analisi relative al primo autocontrollo effettuato successivamente alla data di rilascio del presente atto di modifica;
- il sistema di trattamento dei reflui domestici recapitanti in **S10** (impianto ad ossidazione totale da 15 Aeq) risponde a quanto previsto dalla DGR1053/2003; in analogia con gli altri impianti di depurazione già esistenti, il sistema di trattamento dovrà essere corredato da vasca biologica + degrassatore. E' ammesso lo scarico in acque superficiali di tali reflui, assieme ai pluviali del nuovo magazzino, nel rispetto delle indicazioni prevista nella DGR 1053/2003. Si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di ultimazione dei lavori associati all'adeguamento dello scarico S10 e rispetti le prescrizioni e segua le raccomandazioni riportate in AIA per gli impianti ad ossidazione totale;
- non si rileva la necessità di un collaudo acustico in quanto in corrispondenza della collocazione del nuovo filtro di emissione E54 non vi sono recettori sensibili, sarà ridotta la portata per E22 e saranno eliminati alcuni punti di emissione in atmosfera;

ritenute accettabili le motivazioni addotte dal gestore in merito alla richiesta di proroga al 31/12/2020 per la realizzazione della vasca di laminazione prescritta in AIA;

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della capacità massima autorizzata;
- i flussi di massa per i singoli inquinanti subiranno aumenti non significativi rispetto ai flussi autorizzati, già valutati in ambito del procedimento regionale citato nel presente atto. Il gestore, in caso di modifiche successive al presente atto dovrà tenere in considerazione gli aumenti di flusso di massa autorizzati per singolo inquinante;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali**; e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenuto necessario, inoltre, aggiornare la sezione prescrittiva dell'AIA D2.7 "emissioni sonore" alla luce di quanto riportato nel documento di valutazione d'impatto acustico relativo all'intero stabilimento presentato dal gestore in data 04/07/2019, in adempimento alla prescrizione n.11 della Sezione D2.2. dell'Allegato I della Det. n. 881 del 22/02/2019 di modifica Sostanziale AIA (assunto agli atti con prot. n. 105262), valutato in ambito di visita ispettiva programmata AIA 2019;

valutato necessario, per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo, alla luce delle modifiche richieste, sostituire interamente le Sezioni D ed E dell'Allegato I dell'AIA Det. n. 881 del 22/02/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE con **Determinazione n. 881 del 22/02/2019** di Modifica Sostanziale all'installazione Ceramiche MoMa S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa n. 17/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 24/06/2019 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC" (assunte agli atti con prot. n.99499 del 25/06/2019), integrate in data 23/12/2019 (assunte agli atti con prot. n. 197984 del 24/12/2020), a seguito di conclusione positiva del procedimento di valutazione preliminare del progetto presentato dal gestore al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna in data 16/09/2019 e successive integrazioni volontarie 26/02/2020 (assunte agli atti con prot. n. 31478 del 27/02/2020);

- b) dalla Sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I dell’AIA viene eliminato qualsiasi riferimento al reparto terzo fuoco;
- c) le **Sezioni D ed E** dell’Allegato I dell’AIA sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell’allegato al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 881 del 22/02/2019**;
 - di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 881 del 22/02/2019, per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ceramiche MoMa S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 9 pagine e n.1 Allegato.

Allegato: ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE MOMA S.P.A

TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
ARPAE SAC DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE MOMA S.P.A

- Rif. int. N. 00330200361/35
- sede legale e produttiva in Via Panaria Bassa n°17/A a Finale Emilia (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. I – D.Lgs. 59/05)

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'installazione non richiede adeguamenti, pertanto tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di efficacia del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 finalità

1. La ditta CERAMICHE MOMA S.P.A per lo Stabilimento di Finale Emilia è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'ARPAE di Modena (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare ad **Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia. Tali modifiche saranno valutate da Arpae di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della

comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena** in merito ad **ogni nuova istanza presentata dall'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti, informandone Arpae di Modena.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);

7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata in sede di invio del report annuale relativo all'anno 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
8. relativamente al punto di emissione **E31**, in attesa che siano ultimati i lavori di ristrutturazione post sisma 2012 legati al reparto terzo fuoco, al fine del raggiungimento del foro di campionamento, si ritiene accettabile l'utilizzo della una piattaforma mobile la quale dovrà essere disponibile presso l'azienda. Il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena l'avvenuta installazione sul camino in oggetto dell'attrezzatura prevista dalle norme tecniche ai fini del campionamento (riportate alla successiva sezione D2.4);
9. relativamente al punto di emissione **E32** il gestore dovrà installare **entro il 30/04/2020** un sistema di monitoraggio del tempo di funzionamento (contaore o similare) ed inviare

comunicazione ad ARPAE di Modena in merito al sistema scelto, allegando documentazione fotografica;

10. il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia la data di ultimazione dei lavori associati all'adeguamento dello scarico S10 (installazione impianto ad ossidazione totale da 15 Aeq). A tale comunicazione dovrà essere allegata breve relazione dei lavori eseguiti ed attestazione fotografica;
11. nel caso in cui il gestore tornasse ad usufruire delle acque di pozzo, a seguito di ripristino delle caratteristiche idonee all'utilizzo, ne dovrà dare comunicazione anticipata ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia. In ogni caso, si rammenta che il prelievo di acqua da pozzo dovrà avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.
12. Il gestore **entro il 31/12/2020** dovrà realizzare la vasca di laminazione il cui progetto è stato presentato in ambito del procedimento di screening, allegato anche alla modifica sostanziale AIA e valutato dal Consorzio della Bonifica Burana, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi. Per l'esecuzione della vasca di laminazione Ceramiche MOMA dovrà rapportarsi con il Consorzio stesso e ricevere regolare concessione. **Entro i successivi 30 giorni alla scadenza suddetta** dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena, Comune di Finale Emilia e Consorzio della Bonifica di Burana relazione tecnica dei lavori eseguiti, con attestazione fotografica. A realizzazione avvenuta, se risulteranno modificati gli scarichi di acque meteoriche, dovrà essere presentata domanda di modifica non sostanziale con rettifica del quadro riassuntivo degli scarichi. In ogni caso, dovrà essere presentata la planimetria relativa alla vasca realizzata, con il relativo aggiornamento per quanto riguarda le reti interne. In caso di produzione di terre e rocce da scavo derivanti dall'opera di escavazione per la vasca di laminazione dovranno essere espletate le procedure previste dal D.lgs. 120/2017;
13. nel caso in cui il gestore a seguito dell'esito delle analisi di messa a regime monte/valle richieste per i punti di emissione E22 ed E54 riscontrasse una resa di abbattimento degli inquinanti inferiore al 90%, assieme all'invio dei risultati ottenuti dovrà già allegare un progetto di adeguamento dei filtri installati con tempistiche di realizzazione;

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - Macinazione smalti e smalteria + Prove Laboratorio (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - Pulizia pneumatica reparto argilla e supero presse	PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - Essiccatoio Biscotto (ES3)	PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - Forno Biscotto F3B	PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - By - Pass Camino Forno Biscotto F3B	PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - Camino raffreddamento Forno Biscotto F3B (***)
Data messa a regime	-	(§)	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	30.000	1.200	6.000	16.000	16.000	29.000
Altezza minima (m)	-	8	13	8	15	16	9
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-	10	15	-	5	-	-

	2:2005 (metodo automatico) ISO 9096						
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	5	-	5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	-	-	3,5	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	150	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	345 (°)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NO _x	-	-

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia $\geq 25 \text{ g/h}$

(**) in dettaglio E1 aspirerà: 11 mulini, preparazione e pesatura paste serigrafiche, 6 linee smalteria biscotto, laboratorio, 3 cabine verniciatura a spruzzo.

(***) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - Silos argilla e presse (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - By - Pass Camino Forno Biscotto F1B	PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - Due Forni Biscotto (F1B, F4B)	PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - Silos argilla e presse (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - By - Pass Camino Forno Bicottura F1V	PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - By - Pass Camino Forno Bicottura F2V
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	18.000	16.000	37.000	18.000	15.000	15.000
Altezza minima (m)	-	11,5	15	15	12	10	10
Durata (h/g)	-	24	emergenza	24	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	15	-	5	15	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	-	5	5	-	-

Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	-	3,5	-	-	
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	150	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	345 (°)	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NO _x	Semestrale per portata, polveri		

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) mediante sdoppiamento del condotto terminale (prima dei filtri relativi), E8 aspira assieme ad E16: n. 24 silos argilla e n. 2 presse (P1-A e P1-B relative al forno F1B).

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - Camino raffreddamento forno Bicottura F2V (raffredd. Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 19A - Camino raffreddamento forno Bicottura F2V (soffiaggio finale diretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 19B – Scambiatore di calore forno Bicottura F2V (alternativo ad E19A)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - Camino raffreddamento forno Bicottura F1V (raffredd. Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20A - Camino raffreddamento forno Bicottura F1V (soffiaggio finale diretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20B – Scambiatore di calore forno Bicottura F1V (alternativo ad E20A)
Messa a regime	-	A regime	A regime	(§)	A regime	A regime	(§)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	20.000	20.000	36.000	20.000	20.000	30.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24	24 (periodo primavera/estate)	24 (periodo autunno/inverno)	24	24 (periodo primavera/estate)	24 (periodo primavera/estate)
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-	-	-

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - Essiccatoio Biscotto (ES1)	PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - Forno Bicottura F1V F	PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – By – Pass Camino Forno Biscotto F4B	PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - Camino raffreddamento Forno Biscotto F4B (°)
Messa a regime	-	A regime	(§)	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	20.000	16.000	25.000
Altezza minima (m)	-	12	15	16	10
Durata (h/g)	-	24	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	5	-	-

Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	5	-	-
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	-	0,29	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	3,5	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619:2013	-	48	-	-
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	9,55	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	150	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	345 (**)	-	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2004	-	3000 (!)	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	-	-

(§) rif. prescrizioni **n. 3, 4 e 5**

(°) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.20

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 32 – Depolveratore emergenza smalteria	PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – By – Pass Camino Forno Bicottura F3V	PUNTO DI EMISSIONE N. 34 – Camino raffreddamento Forno Bicottura (F3V) (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 35 – Forno Bicottura (F3V)	PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – n.2 presse (P2 e P3) e nastri trasporto argille
Data messa a regime	-	(§)	A regime	A regime	(#)	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	8.000	26.000	8.000	30.000
Altezza minima (m)	-	10	16	15	15	13
Durata (h/g)	-	emergenza	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	10	-	-	5	15

Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997		-	-	5	5
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723		-	-	0,29	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	-	-	3,5	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	-	-	-	48	-
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	9,55	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	150	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	345 (°)	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:20043000 (!)	-	-	-	3000 (!)	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	Semestrale per portata, polveri

(§) rif. prescrizione n. **3, 4 e 5**

(#) rif. Prescrizione n. **6**

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.20

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - Essiccatoio Biscotto (ES4)	PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – By pass recupero calore essiccatoi (ES3 - ES4)	PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F1B	PUNTO DI EMISSIONE N. 40 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F1B
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	6.000	15.000	18.500	13.500
Altezza minima (m)	-	8	9,5	12,5	12
Durata (h/g)	-	24	Emergenza	Emergenza	Emergenza
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 41 – Essiccatoio biscotto ES2	PUNTO DI EMISSIONE N. 42 – By – Pass Camino Forno Biscotto F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 43 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 44 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F2B
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	16.000	13.500	18.500
Altezza minima (m)	-	12	15	12	12,5
Durata (h/g)	-	24	emergenza	emergenza	emergenza
Frequenza autocontrolli	-	--	---	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - Forno Biscotto F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 48 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F4V	PUNTO DI EMISSIONE N. 49 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F4V
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	21.000	18.500	13.500
Altezza minima (m)	-	14	12,5	12
Durata (h/g)	-	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	5	--	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	3,5	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	150	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	345 (***)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per Pb, NOx	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 50 – By – Pass Camino Forno Bicottura F4V	PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - Forno Bicottura F4V	PUNTO DI EMISSIONE N. 53 – Aspirazione n.1 pressa - P5	PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - Forno Bicottura F2V
Data messa a regime	-	A regime	(°)	A regime	(§)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	16.000	21.000	18.000	20.000
Altezza minima (m)	-	15	14	13	15
Durata (h/g)	-	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	5	15	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	5	5	5

Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	-	0,29	-	0,29
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	3,5	-	3,5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	-	48	-	48
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	9,55	-	9,55
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	150	-	150
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	345 (**)	-	345 (**)
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2004	-	3000 (!)	-	3000 (!)
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto con calce idrata
Frequenza autocontrolli	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per Pb, NOx	Semestrale per portata, polveri	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per Pb, NOx

(°) rif. prescrizione n. 6

(§) rif. prescrizione n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.20

Le seguenti sigle corrispondono a “Prelievi Aria Forno” e sono riportate solo per completezza dell’AIA, ma non costituiscono punti di emissione in atmosfera: **E15** – Prelievo Aria Forno F1B; **E45** – Prelievo Aria Forno F2B; **E47** – Prelievo Aria Forno F4V; **E55** – Prelievo Aria Forno F1V ed **E56** – Prelievo Aria Forno F2V

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell’impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

▪ **Accessibilità dei punti di prelievo**

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

▪ **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

▪ **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati

potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi/modificati (**E1, E19B, E20B, E22, E32, E54**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**; in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E22 ed E54** portata, inquinanti ed analisi di concentrazione odore sia a monte, che a valle dei filtri su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente al punto di emissione **E1** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente al punto di emissione **E32** un prelievo eseguito alla data di messa a regime per portata ed inquinanti (il punto di emissione E1 dovrà risultare in fermata);
 - relativamente ai punti di emissione **E19B ed E20B** un prelievo eseguito alla data di messa a regime per portata;
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;
6. relativamente ai punti di emissione **E35 ed E51**, per i quali sono variati alcuni limiti, il gestore dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio, successivo al presente atto di modifica;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. In caso di archiviazione dei dati su

supporto digitale, gli stessi dovranno essere sempre immediatamente stampabili a richiesta degli organi di controllo.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

9. dovrà essere posta particolare cura nella verifica del funzionamento delle fotocellule che monitorano l'afflusso di materiale al forno, collocandole in posizioni che non possano risentire di eventuali interferenze di segnale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga **oltre le 12 ore**, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

11. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- I. per tutte le **emissioni fredde**, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;

II. in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:

- si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
13. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
14. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
15. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
16. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
17. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento

dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

18. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
19. l'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
20. La verifica del rispetto del **valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene** fissato, deve essere effettuata per i punti di emissione E22, E35, E51 ed E54 con cadenza trimestrale (4 analisi/anno), contestualmente con i monitoraggi periodici previsti per gli altri inquinanti (portata, polveri e fluoro) nel piano di monitoraggio delle medesime emissioni.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, che in termini di *flusso di odore*.

Il valore di 3000 OuE/m³ deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione. In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà essere data comunicazione ad Arpa nei tempi tecnici strettamente necessari allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in uoE/m³ dovranno essere presentati ad Arpa entro 2 mesi dall'ultimo controllo effettuato con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, che permetta di valutare il rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato per le emissioni E22, E35, E51 ed E54.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena ed alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il Gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza il sistema di vasche di sedimentazione delle acque industriali e dei reflui domestici;
2. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta alla

all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;

3. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
4. **è consentito lo scarico dei reflui domestici in acque superficiali, pre-trattati mediante impianti ad ossidazione totale, confluenti negli scarichi finali S1, S3, S4 ed S10 nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. 1053/2003;**
5. **lo scarico di acque di dilavamento piazzale zona tramogge di carico (S12) deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla Tab 3. allegato V, Parte Terza, D.Lgs. 152/06 (scarico in acque superficiali) e per la verifica di tali limiti il gestore è tenuto ad effettuare almeno gli autocontrolli per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio;**
6. **è sempre consentito lo scarico delle acque meteoriche da pluviali e piazzale (non soggetto a dilavamento) in acque superficiali;**
7. La presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi, **è vietato qualsiasi scarico di acque industriali non previamente autorizzato**).

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche di sedimentazione delle acque industriali e, vasche per acque destinate al recupero, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.
2. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano;
3. rispettare i limiti previsti dall'ipotizzata zonizzazione acustica del Comune di Finale Emilia, tenendo conto anche delle diverse classi acustiche assegnate alle UTO confinanti con il sito di pertinenza:

Classe	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
V	70	60	5	3

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. Valutazione impatto acustico giugno 2019):

Punto di misura	Note
P1	Punto ubicato lungo il confine Sud, fronte nuovo magazzino lato sx
P2	Punto ubicato lungo il confine Sud, fronte isola ecologica
P3	Punto ubicato all'angolo Sud/Est del confine aziendale, vicino a reparto presse
P4	Punto ubicato lungo il confine Est, adiacente a cabina elettrica
P5	Punto ubicato lungo il confine Est, vicino ad emissioni E8 ed E16
P6	Punto ubicato in angolo Nord/Est, in prossimità area stoccaggio prodotto finito

P7	Punto ubicato lungo il confine Nord, in prossimità area stoccaggio prodotto finito
P8	Punto ubicato lungo il confine Ovest, in prossimità area stoccaggio prodotto finito e reparto scelta
P9	Punto ubicato lungo il confine Ovest, fronte reparto smalteria ed uffici
P10	Punto ubicato lungo il confine Sud, zona ingresso stabilimento

(*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale.

ed i seguenti recettori sensibili per la verifica dei limiti del differenziale sia diurno, che notturno:

Sigla	RICETTORI SENSIBILI (*)
R1	recettore sensibile ubicato su Via Napoli, posto a nord, ad una distanza di circa 50m
R2	recettore sensibile posto a sud – est ad una distanza di circa 600 m

(*) i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'installazione o variazioni della localizzazione delle sorgenti aziendali

5. nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. E' consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
2. La calce esausta (codice CER 101209) deve essere stoccata al riparo degli agenti atmosferici, in appositi contenitori con idonee caratteristiche.
3. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
4. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
5. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

D2.9 energia

1. Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.
2. Il gestore è tenuto a mantenere un attento controllo e monitoraggio dei propri consumi energetici, accertandosi costantemente di aver adottato le Migliori Tecniche Disponibili a riguardo.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza aziendale;
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpae

di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae di Modena provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto di Arpae di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso di impasto per supporto (atomizzato)	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per smalti	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso in stabilimento di materie prime additivi	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione aria	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo di acque da acquedotto (*)	contatore volumetrico	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prelievo di acque da acquedotto per usi industriali	stima	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

(*) rif. prescrizione specifica Sezione **D2.2**

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica prelevata da rete	contatore	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	Triennale - due a scelta tra le emissioni autorizzate	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla DGR 152/08	annuale
Funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	Triennale	Cartacea su report stampati dal sistema di controllo del forno o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	--
Sistema di controllo (ΔP) di funzionamento dell'impianto di abbattimento dei forni	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	Triennale	cartacea su rullini	annuale
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	Triennale	-	-
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	Triennale con verifica certificati analisi	Elettronica o Cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	Triennale	-	-
Funzionamento E32	Contaore o strumento similare (*)	Quando in funzione	Triennale	Cartaceo o elettronico	Annuale (**)

(*) rif. Prescrizione specifica **Sezione D2.2.**

(**) resoconto delle ore di funzionamento

D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Scarico S12 Concentrazione degli inquinanti nei reflui industriali scaricati dall'impianto di trattamento delle acque di dilavamento piazzale (zona circostante le tramogge di carico) in acque superficiali	verifica analitica (*)	Annuale almeno Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali - Limite Tab. 3, Allegato 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06 per scarico in acque superficiali	All'occorrenza	Certificato analitico	Annuale

(*) Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi occorre fare riferimento a quanto indicato al punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06.

Per gli scarichi dei restanti impianti ad ossidazione totale (S1, S3, S4 ed S10) è richiesto il solo rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. 1053/2003, a condizione che il numero di Abitanti Equivalenti rimanga < 50.

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Funzionamento Sistema di vasche di sedimentazione reflui industriali, impianto per il trattamento delle acque di dilavamento del piazzale circostante le tramogge di carico ed impianti ad ossidazione per reflui domestici	controllo visivo	Procedura interna	---	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	Triennale		annuale

D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	no	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Quinquennale	relazione tecnica (**) di tecnico competente in acustica	Quinquennale

(*) utilizzare i punti di misura prescritti alla Sezione **D2.7**

(**) Da inviare all'ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	-
Stato di conservazione dei contenitori, dei bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	Controllo visivo	giornaliero	Triennale	-	-
Corretta separazione dei rifiuti prodotti per tipi omogenei nelle rispettive aree/contenitori	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	Triennale	-	-

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Verifica d'integrità di vasche interrate e non e dei serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	RIFERIMENTO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Fattore di riciclo dei rifiuti/residui generati dal processo	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di riutilizzo (interno o esterno) delle acque reflue	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Rapporto consumo / fabbisogno	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Consumo idrico specifico medio	m ³ /1000 m ² m ³ /t	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Consumo specifico totale medio di energia per unità di prodotto versato a magazzino	GJ/t	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di emissione di materiale particellare	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di emissione di composti del fluoro	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di emissione dei composti del piombo	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
3. L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

4. Nelle eventuali modifiche dell'installazione il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione.
6. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.8
7. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
8. l'Azienda per gli impianti ad ossidazione totale deve tenere apposito registro nel quale annotare sia le operazioni di manutenzione, che quelle di estrazione periodica dei fanghi.
9. Qualora l'area di insediamento dell'impianto venga servita di pubblica fognatura raggiungibile, la ditta dovrà provvedere ad allacciarsi al collettore per quanto riguarda le proprie acque nere previa comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r o fax, e trasmissione del relativo progetto all'ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia (MO).
10. I reflui industriali originati dal sito devono essere preferibilmente riutilizzati nel processo produttivo.
11. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
12. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
13. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
14. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
15. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad Arpae di Modena entro i successivi 30 giorni.
16. Il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia.

TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
ARPAE SAC DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n.22 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.